



**Giovanni Battista Varnier**

(professore emerito nell'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di  
Giurisprudenza)

### **I manuali dispersi di Antonio Traverso \***

*The rediscovered manuals of Antonio Traverso \**

ABSTRACT: The essay examines the manuals of the lessons of Ecclesiastical Law of Antonio Traverso who taught at the University of Genoa between the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries. These completely forgotten works have recently been found and a short reading of them is presented here.

1 - Nel febbraio 2008 in questa Rivista telematica apparve un saggio di Antonio Fuccillo dal titolo *Il valore della tradizione dottrinale: riappare dall'oblio il manuale di Antonio Traverso*<sup>1</sup>, contributo poi destinato a essere pubblicato anche in altra sede<sup>2</sup>. Si tratta della dispensa delle *Lezioni di Diritto Ecclesiastico del Prof. Antonio Traverso* che contiene le lezioni dettate per l'anno accademico 1909-1910; un'opera composta da 493 pagine dattiloscritte, che indica come data di stesura il 28 maggio 1910 e che reca nel frontespizio la scritta "R. Università di Genova".

Il professore Fuccillo, con viva attenzione nei miei confronti, mi fece pervenire una riproduzione rilegata di quelle dispense, che oggi sono conservate a Genova nella Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI).

Più di recente Alessandro Tira, un giovane studioso interessato all'approfondimento della storia delle origini del Diritto ecclesiastico, mi inviò la riproduzione di un altro volume di dispense del Traverso per l'anno accademico 1906-1907, rinvenute nella Biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia nel fondo *Piero Ciapessoni*. Quest'ultimo fu

---

\* Contributo non sottoposto a valutazione – Article not peer evaluated.

<sup>1</sup> **A. FUCCILLO**, *Il valore della tradizione dottrinale: riappare dall'oblio il manuale di Antonio Traverso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), febbraio 2008.

<sup>2</sup> Cfr. **A. FUCCILLO**, *Il valore della tradizione dottrinale: riappare dall'oblio il manuale di Antonio Traverso*, in *Diritto e religioni*, 5, 2008/1, pp. 603-608.



“studioso di diritto romano e allievo di Pietro Bonfante. Nato in provincia di Como nel 1881, egli si formò a Pavia, dove nel 1906 conseguì la laurea in Lettere, e a Genova, dove invece concluse gli studi giuridici nel 1913. Divenuto ben presto vice-rettore e poi, nel 1914, rettore del Collegio Ghislieri di cui era stato alunno, Ciapessoni insegnò nell’Ateneo lombardo e in quello padovano. La morte, che lo colse prematuramente il 29 aprile 1943, gli impedì di prendere servizio presso l’Università degli Studi di Milano, presso la quale era stato chiamato l’anno prima”<sup>3</sup>.

Abbiamo quindi due manuali di cui, fino ad alcuni anni orsono, non si conosceva neppure l’esistenza e che potevamo considerare dispersi, questo in ragione del fatto che nella Biblioteca dell’Università del capoluogo ligure non esisteva alcuna copia di tali dispense.

Giova ricordare che Antonio Traverso (vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento) fu nel 1879/1880 docente nell’Università di Genova di Diritto romano per poi passare l’anno successivo come docente straordinario stabile (decreto 21 ottobre 1881) di Storia del Diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri, e questo fino al collocamento a riposo.

Nel percorso accademico di questo Studioso vediamo, nelle poche carte d’archivio che si sono conservate, che nel 1905 fu componente della Commissione per la libera docenza di Diritto ecclesiastico di Mattia Moresco.

Inoltre insegnò per supplenza negli anni 1891/1892 e 1892/1893 anche quello che nominalmente si definiva ancora Diritto canonico ma in realtà era già Diritto ecclesiastico dello Stato<sup>4</sup>, così il 1° dicembre 1891 ricevette l’incarico di insegnamento di Diritto canonico, incarico che venne rinnovato il 1° febbraio 1893<sup>5</sup>, inserendosi quindi tra Stefano Castagnola

---

<sup>3</sup> **A. TIRA**, *Domenico Schiappoli e la questione della natura giuridica dei concordati. Premessa a un saggio ritrovato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2018; per più estese indicazioni si veda: **D. MANTOVANI**, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da **I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI**, il Mulino, Bologna, 2013, volume I, p. 532.

<sup>4</sup> “Il diritto ecclesiastico era dunque inteso come parte del diritto canonico. Tuttavia da questa accezione canonistica dell’espressione diritto ecclesiastico si tendeva poi a prendere il diritto ecclesiastico come sostanzialmente sinonimo di diritto canonico *tout court*” **M. VENTURA**, *Diritto ecclesiastico*, in *Dizionario del sapere storico-religioso*, a cura di **A. MELLONI**, il Mulino, Bologna, 2010, volume I, pp. 719-720.

<sup>5</sup> L’Archivio dell’Università degli Studi di Genova (*Personale Cessato*, fascicolo D, protocollo IV) contiene la documentazione relativa all’insegnamento del Diritto canonico affidata per incarico al Traverso.



(che lasciò l'insegnamento nel 1890/1891) e Francesco Ruffini (che iniziò nel 1893/1894 tenendolo fino al 1898/1899).

A proposito del passaggio tra Diritto canonico e Diritto ecclesiastico va osservato che "il diritto ecclesiastico si è definito e sviluppato passando attraverso diverse accezioni fino a quella oggi consolidata"<sup>6</sup>.

Successivamente sempre al Traverso venne nuovamente affidata la supplenza di Diritto canonico<sup>7</sup> negli anni 1906/1907 e 1909/1910 e cioè dopo Carlo Manenti<sup>8</sup> e prima di Mattia Moresco<sup>9</sup>.

La Facoltà giuridica genovese contava in quegli anni una serie di docenti<sup>10</sup> piuttosto noti come il già citato Carlo Manenti, Paolo Emilio Bensa, Ulisse Manara, Giacomo Grasso, Paolo Bigliati, Ferdinando Mecacci, Pietro Cogliolo, Antonio Ponsiglioni, Vittorio Wautrain Cavagnari, Alberto Severi, Antonio Castellari, Angelo Roncali, Giulio Salvatore Del Vecchio, Adolfo Rossello.

Come osserva Antonio Fuccillo, in relazione a Traverso,

"la storia del diritto ecclesiastico è costellata di grandi personaggi, tutti più o meno noti, ma è straordinario verificare come la disciplina giuridica del fenomeno religioso, abbia appassionato anche intellettuali inizialmente non direttamente coinvolti (per formazione culturale e di scuola) nelle dinamiche della materia"<sup>11</sup>.

Nel caso di Antonio Traverso si tratta per la verità di un autore poco noto anche come storico del diritto e forse dimenticato come docente di Diritto ecclesiastico.

Osserva ancora il Fuccillo:

---

<sup>6</sup> M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 718.

<sup>7</sup> Non quindi solo prima di Moresco e dopo Manenti come asserito dal Tira "Antonio Traverso, storico del diritto che a Genova insegnò, dopo Manenti e prima di Moresco, anche il diritto ecclesiastico" A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 313.

<sup>8</sup> G.B. VARNIER, *Carlo Manenti (1860-1929): cultura giuridica romanistica e diritto ecclesiastico statutale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 811-828.

<sup>9</sup> G.B. VARNIER, *Mattia Moresco (1877-1946) ecclesiasticista dimenticato e rettore dell'Università di Genova: tra sapere e potere accademico*, in *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 2009, pp. 53-84.

<sup>10</sup> Per ulteriori indicazioni si veda *Calendario generale del Regno d'Italia per 1898*, compilato a cura del Ministero dell'Interno, Roma, 1898.

<sup>11</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., pp. 1-2.



«a questo punto assumendomi sia il “merito” (del tutto casuale, per la verità) della scoperta, che il “privilegio” di rileggere una tale opera per molti caduta nell’oblio, ho deciso di darne notizia alla Disciplina, ovvero a coloro che non la ricordano direttamente»<sup>12</sup>, aggiungendo che «la lettura del volume, mi ha riservato notevoli sensazioni. Il contenuto delle “lezioni” di Antonio Traverso è magistrale, stimolando ulteriormente l’interesse per l’evoluzione dei contenuti metodologici e scientifici della materia»<sup>13</sup>.

È indubbio che la scarsa diffusione di tale tipologia di opere ai giorni nostri derivi dalla loro assenza dai cataloghi delle case editrici<sup>14</sup>. In questo caso però è curioso che le due edizioni del manuale di Traverso valicarono i confini locali mentre di esse non c’è traccia nel luogo dove furono pubblicati.

Esaminando ancora il volume che raccoglie le lezioni dell’anno accademico 1909/1910, Fuccillo richiama l’attenzione sul fatto che

«dopo una compendiosa parte “storica” e canonistica, nella quale l’Autore sintetizza in modo esemplare le principali vicende storico-giuridiche della Chiesa cattolica, ed il suo rapporto con l’autorità politica, il Traverso entra nel merito delle forme di relazione tra potere statale e confessionale, approfondendo in tale prospettiva le teorie “curialiste”, quelle “giurisdizionaliste” e quelle “contrattualiste” propendendo, con grande modernità, per queste ultime»<sup>15</sup>; “straordinaria è la capacità di Traverso di attualizzare (ovviamente per il 1910) le problematiche generali attese alla libertà religiosa della Chiesa all’interno dello Stato, alla luce della legislazione civilistica, e quindi il suo obiettivo di verificare la resistenza del diritto confessionale all’interno dello Stato, ma anche l’interpretazione di quest’ultimo alla luce dei principi confessionali”<sup>16</sup>.

Non sfugge al lettore quanto già sottolineato dal Fuccillo, cioè:

«l’impostazione “nuova” che il Traverso dà a tutte le problematiche patrimoniali del diritto ecclesiastico dell’epoca, dedicandovi una parte corposa delle Lezioni, nonché continui riferimenti di teoria generale»<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 2.

<sup>13</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 2.

<sup>14</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 2.

<sup>15</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 2.

<sup>16</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 4.

<sup>17</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 4.



“La sensibilità, tuttavia, che il Traverso ha verso il diritto comune influenzato dal fenomeno religioso, rende assolutamente affascinante la lettura del volume, che risulta originale per il momento storico nel quale viene elaborato”<sup>18</sup>. Questo perché «è già presente nel lavoro del Traverso, l’originalità metodologica del diritto ecclesiastico italiano, caratterizzata dall’armonizzazione tra esigenze religiose e diritto comune, che ne costituisce oggi giorno uno dei suoi più principali valori e, forse, la più rilevante “scoperta” della disciplina»<sup>19</sup>.

2 - Segnate da un maggior carattere di provvisorietà sono le precedenti dispense, da poco rinvenute a Pavia.

Il testo, che “riappare dall’oblio”, si compone di 453 pagine tutte manoscritte, dove la prima parte è maggiormente curata, anche dal punto di vista grafico, rispetto al resto del volume; l’indicazione che troviamo nel frontespizio del manuale è la seguente: “*Diritto Ecclesiastico, Anni MCMVI-MCMVII*”.

Manca un indice sommario, che può essere costruito solo sfogliando l’intera opera: *Diritto Ecclesiastico* (p. 3); *La gerarchia della Chiesa* (p. 85); *Del beneficio eccl.co* (p. 186); *La legge sulle Guarentigie* (p. 240); *Le leggi eversive dell’asse ecclesiastico* (p. 311).

Anche in questa edizione possiamo leggere la definizione del Diritto ecclesiastico come

“l’insieme di disposizioni che lo Stato sancisce riguardo ai suoi rapporti colla Chiesa”; tali rapporti “sono di una grandissima importanza, e dal punto di vista dell’ordine interno dello Stato, e dal punto di vista delle relazioni che esso Stato assume con altri Stati”<sup>20</sup>.

L’Autore precisa subito che il termine di riferimento è la Chiesa cattolica e non gli altri culti che nello Statuto del Regno sono appena tollerati. Per quanto riguarda quest’ultima è considerata

“come istituzione, non come sentimento religioso, giacché essa allora verrebbe ad essere isolata in una coscienza unica. Cercare il sentimento religioso e penetrare nelle pieghe della coscienza non è nostro compito; dappoiché un individuo è libero di regolare a modo suo i rapporti che corrono tra la vita terrena e la vita ultramondana. Noi cerchiamo in qual modo sorse la Chiesa e come giunse alla

---

<sup>18</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 5.

<sup>19</sup> A. FUCCILLO, *Il valore della tradizione*, cit., p. 6.

<sup>20</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, s.l., s.d., p. 3.



odierna forma, come rapporto antitetico dello Stato; perché intendiamo per religione non un sentimento isolato, ma un sentimento comune a molti<sup>21</sup>.

Dunque

“la Chiesa fa balenare una serie di speranze a quelli che saranno rigidi osservanti delle sue regole, come incute una serie di timori a chi tali regole trasgredisce; donde riesce che una religione, per essere tale, deve essere professata da molti: dunque, la Chiesa è una società; e come tale deve avere un capo; donde il governo ecclesiastico<sup>22</sup>.

Da ultimo “quando poi la Chiesa proclamò che il potere religioso era indipendente e superiore al potere laico, proclamò un principio che ebbe il suo svolgimento e fece il suo cammino; la Chiesa lo proclamò nel senso suo proprio, ammettendo e ponendo nello stesso tempo la obbligatoria sommissione del potere laico all’ecclesiastico<sup>23</sup>.

“Riassumendo, possiamo considerare la Chiesa in sé stessa dal lato del diritto canonico, oppure considerarla in rapporto ai singoli stati ed allo Stato Italiano in ispecie<sup>24</sup>. Questo perché “la Chiesa è un ente a sé stante; essa si esplica ed agisce mediante istituti propri ecclesiastici, in lei insiti, che costituiscono come la sua nervatura, che sono come membri di cui essa si serve per vivere nella nostra società<sup>25</sup>.

In tal modo un simile organismo occupa nella sfera giuridica quella posizione che lo Stato gli consente<sup>26</sup>.

A questo punto il Traverso, dopo aver inquadrato in che cosa consista la Chiesa, inizia a trattare “quel complesso di norme e di regole che costituiscono il diritto canonico<sup>27</sup>, per considerare poi come una parte di tale diritto si stacchi dal ceppo comune fino a diventare il diritto ecclesiastico dello Stato. Tale Stato

“si propone di regolare i suoi rapporti colla Chiesa ma non può foggarsi una Chiesa a suo modo; e se vuol conoscerne i canoni e le regole, deve ricorrere alle leggi ecclesiastiche; e ciò solo per riconoscere le modalità con cui la Chiesa vive. Con questo non è un

---

<sup>21</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., pp. 4-5.

<sup>22</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 6; sottolineatura nel testo.

<sup>23</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 14.

<sup>24</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 19.

<sup>25</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 2; sottolineature nel testo.2.

<sup>26</sup> Cfr. A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 24.

<sup>27</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit., p. 24.



diritto che allo Stato si imponga, ma che lo Stato riceve in sé stesso, cui dà sanzione diretta, accettandone senz'altro l'esistenza"<sup>28</sup>.

"Quindi lo Stato con tale atto accetta e immediatamente riconosce quella parte del diritto Canonico che a lui stesso abbisogna"<sup>29</sup>.

Dunque il diritto canonico è "in parte cognito e adottato dallo stato quale è; ma la fonte di produzione direttamente o indirettamente è sempre stata quasi un lento riconoscimento di un diritto consuetudinario"<sup>30</sup>.

Dall'insieme di queste due dispense di lezioni, Tira può così affermare che

"Traverso, con maggior precisione rispetto ai suoi contemporanei, lega l'importanza e la stessa ragion d'essere del diritto ecclesiastico a questa configurazione della *societas* religiosa, nonché, più in generale, alla dimensione collettiva delle istanze sottostanti"<sup>31</sup>. Aggiungendo che "da ciò consegue l'impostazione (comune, in verità, a quasi tutti gli autori fin qui considerati) che pone al centro del diritto ecclesiastico non l'individuo, ma il controllo sociale che lo Stato può e deve esercitare anche in quest'ambito"<sup>32</sup>.

Conclude infine che l'attenzione per le norme dedicate al patrimonio ecclesiastico è

"una peculiarità dell'impostazione di Traverso, che lo avvicina alle quasi coeve trattazioni di impostazione civilistica di Coviello e Simoncelli e che fu adottata in seguito anche da Moresco; egli, infatti, analizza nel dettaglio le disposizioni delle leggi eversive, la disciplina dei benefici ecclesiastici e quella (canonica e civile) di decime e congrue"<sup>33</sup>.

3 - Come già osservato, le dispense diventano più dettagliate ma anche stese in forma provvisoria dalla trattazione della legge delle Guarentigie in poi, mentre l'interesse per la storia del diritto e delle istituzioni coltivate dal Traverso vengono in evidenza nell'ampia parte iniziale delle due

---

<sup>28</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit. , p. 32.

<sup>29</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit. , p. 33.

<sup>30</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1906-1907*, cit. , pp. 33-34.

<sup>31</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 314.

<sup>32</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 314.

<sup>33</sup> A. TIRA, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 315.



raccolte di lezioni, e la sistematica dogmatica impronta tutta la seconda parte dei due volumi.

È proprio nella prima parte che il Traverso fa emergere il suo interesse per la storia del Diritto canonico e più in generale per la storia della Chiesa, spingendosi nel dettaglio nel volume del 1909-1910 nel ricordare l'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sardegna e operando un diretto richiamo a ciò che avvenne a Genova nel 1848:

“ed a Genova, i Gesuiti, che occupavano il convento di Sant’Ambrogio, furono costretti a fuggire attraverso un viadotto, che collegava per via Sellai il Collegio dei Gesuiti al Palazzo Ducale; e di qui per un altro viadotto si recarono alla Chiesa di San Lorenzo, di dove di notte poterono fuggire ed andare ad imbarcarsi nel porto”<sup>34</sup>.

In conclusione, ovviamente il secondo è un prodotto più maturo rispetto al precedente, ma la sistematica dei due manuali non presenta sensibili differenze; d'altra parte nel periodo intercorso tra le due edizioni non ci furono delle novità legislative da prendere in esame. Quello che piuttosto andò mutando, anche in profondità, fu la diversa applicazione che ricevettero le norme già in vigore, quindi l'attenzione della dottrina, sovente mossa da interessi di ordine pratico, fu prevalentemente rivolta all'applicazione delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, della legge delle Guarentigie fino a giungere alla cosiddetta legge Crispi sulle Opere pie del 1890.

---

<sup>34</sup> A. TRAVERSO, *Diritto Ecclesiastico 1909-1910*, s.l., s.d., p. 352.